



Sitzung vom

29 aprile 2003

Mitgeteilt den

30 aprile 2003

Protokoll Nr.

625

A.

Nella votazione del 2 settembre 2001 le e gli aventi diritto di voto del Comune di **Poschiavo** hanno deciso la 2^a fase della revisione totale della pianificazione locale. Sono stati approvati i seguenti strumenti di pianificazione:

- Legge edilizia
- Piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Permunt – Privilasco)
- Piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Borgo - Annunziata)
- Piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Pagnoncini – Le Prese, Camp Martin, Miralago)
- Piano generale delle strutture 1:1'000 (Raviscé, San Carlo, Privilasco)
- Piano generale delle strutture 1:1'000 (Borgo)
- Piano generale delle strutture 1:1'000 (Prada, Annunziata, Canton)
- Piano generale di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Permunt – Privilasco)
- Piano generale di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Borgo - Annunziata)
- Piano generale di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Pagnoncini – Le Prese, Miralago)
- Piano generale di urbanizzazione 1:2'000 approvvigionamento idrico ed energetico, smaltimento acque (Permunt – Privilasco)
- Piano generale di urbanizzazione 1:2'000 approvvigionamento idrico ed energetico, smaltimento acque (Borgo - Annunziata)
- Piano generale di urbanizzazione 1:2'000 approvvigionamento idrico ed energetico, smaltimento acque (Pagnoncini – Le Prese, Miralago)

Un rapporto di pianificazione e di cooperazione ai sensi dell'art. 47 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT) esiste. L'Ufficio di pianificazione ha redatto un rapporto preliminare sulla revisione totale della pianificazione locale datato 3 febbraio 1995. In seguito si sono avuti diversi contatti tra il Comune e gli Uffici cantonali.

La pubblicazione della votazione del 2 settembre 2001 è avvenuta, giusta l'art. 37a della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC), il 6 settembre 2001. Sono stati presentati 16 gravami, di cui 2 sono stati nel frattempo annullati, in seguito al loro ritiro, dal Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica (DIEP) con decisioni dell'11 febbraio 2003 e del 5 marzo 2003. I 14 gravami rimanenti vengono trattati in decreti governativi separati.

Con scritto del 27 novembre 2001 il Consiglio comunale di Poschiavo ha richiesto l'approvazione della revisione della pianificazione locale ai sensi dell'art. 37 LPTC.

B.

Conformità ai piani direttori

Giusta l'art. 26 cpv. 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) all'autorità cantonale di approvazione compete tra l'altro l'esame della conformità dei piani di utilizzazione ai piani direttori.

Bisogna quindi verificare se la 2^a fase della revisione totale della pianificazione locale è conforme al nuovo Piano direttore cantonale (RIP 2000, varato con decreto governativo n. 1620 del 19 novembre 2002), nonché al Piano direttore regionale in vigore della Regione Valle di Poschiavo.

In riferimento ai Piani direttori cantonale e regionale sono importanti nel Comune di Poschiavo i seguenti settori:

1. Sviluppo sostenibile dell'agglomerato / Qualità dell'agglomerato

La limitazione dell'estensione degli agglomerati, in particolare delle zone residenziali, è un intento centrale della pianificazione territoriale, in considerazione dell'attuazione del principio dello sfruttamento parsimonioso del suolo (art. 1 LPT) e della norma della chiara separazione tra area edificabile e area non edificabile.

Partendo dal nucleo ampiamente edificato – agglomerato tradizionale e agglomerati contemporanei annessi – il Comune di Poschiavo ha delimitato di conseguenza nelle diverse frazioni le zone edificabili. Sono state poi create in singole frazioni zone edificabili di riserva più o meno estese per un successivo periodo di pianificazione. Questi territori edificabili di riserva potrebbero entrare in questione per un'eventuale azionamento al più presto tra 20 – 25 anni. Nel frattempo, ai sensi di uno sviluppo sostenibile dell'agglomerato, devono venire sfruttate le riserve presenti e mobilitate le riserve interne.

La separazione tra zone edificabili e zone non edificabili è avvenuta essenzialmente in modo adeguato. La separazione viene attuata nel settore delle zone residenziali principalmente per mezzo della zona per costruzioni accessorie (CA) che permette la costruzione di edifici piccoli ed assicura quindi un passaggio graduale e tipico per il luogo dal nucleo più o meno densamente edificato al paesaggio agricolo.

Il Comune ha inoltre elaborato piani generali delle strutture per i nuclei delle frazioni più importanti. Esso tiene quindi conto della qualità storica dell'agglomerato di queste frazioni che secondo l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere sono in parte di importanza nazionale e in parte di importanza regionale.

2. Smaltimento dei rifiuti

In base al RIP 2000 e al Piano direttore regionale Valle di Poschiavo la scheda di coordinamento determinazione è attribuita alla discarica per materiali inerti in località „Camp Martin“ (progetto n. 13.602 discariche per materiali inerti e depositi per materiale). L'approvazione del progetto del Piano direttore a livello regionale da parte del Governo è avvenuta su riserva del rilascio della necessaria autorizzazione di disso-

damento. Questa autorizzazione di dissodamento non c'è ancora, ragione per cui la procedura di approvazione inerente le determinazioni per il deposito „Camp Martin“ deve essere sospesa (cfr. al riguardo anche quanto esposto al capitolo D numero 13).

3. Estrazione di materiali

Nel RIP 2000 l'estrazione di materiali in località „Li Geri“ (estrazione dal lago) è definita quale situazione iniziale. Secondo il Piano direttore regionale Valle di Poschiavo l'estrazione in località „Li Geri“ (progetto n. 13.601 estrazione sassi, ghiaia e sabbia) rimane invariata. I presupposti del Piano direttore per la continuazione del progetto di estrazione nella località in questione sono quindi dati perlomeno per il periodo di pianificazione corrente fino alla scadenza della concessione nel 2015. Per quanto concerne la concreta strutturazione della zona devono quindi essere presentate delle riserve che verranno illustrate in seguito al momento della valutazione della pianificazione delle utilizzazioni nella zona „Li Geri“ (cfr. capitolo D numero 5).

L'estrazione nella zona „Camp Martin“ è stabilita nel RIP 2000 conformemente al progetto di deposito. I presupposti del Piano direttore per l'estrazione Camp Martin sono quindi dati. A causa della mancanza dell'autorizzazione di dissodamento la procedura di approvazione per la zona per il deposito di materiali e per discarica Camp Martin deve essere sospesa (cfr. al riguardo anche quanto esposto dopo al capitolo D numero 13).

4. Strade di circonvallazione

Nella pianificazione locale il Comune ha mantenuto libero con adeguate determinazioni conformemente al RIP 2000 (opzioni 13.XY.03 circonvallazione Poschiavo, 13.XY.04 circonvallazione San Carlo, 13.XY.06 circonvallazione Le Prese) lo spazio risp. il corridoio per eventuali future circonvallazioni delle frazioni Poschiavo, San Carlo e Le Prese. Il fatto di aver tenuti liberi i possibili corridoi a livello di pianificazione delle utilizzazioni, documenta la pianificazione lungimirante del Comune di Poschiavo e si rivela adeguata dal punto di vista della pianificazione territoriale. Questo vale anche nel caso in cui la realizzazione di una strada cantonale sia in discussione solo in un lontano futuro.

Bisogna ricordare che i comuni possono decidere soltanto di mantenere liberi possibili corridoi per strade di circonvallazione future per mezzo di aree di rispetto solo a livello concettuale. I comuni non possono invece procedere a determinazioni vincolanti nella pianificazione locale per quanto riguarda il tracciato di strade cantonali pianificate. Determinante per le strade cantonali è piuttosto l'approvazione del progetto stradale che giusta l'art. 33 ss. della Legge stradale del Cantone dei Grigioni compete al Governo. Solo nell'ambito di questa procedura possono essere prese decisioni in merito alle strade cantonali, vincolanti e perciò impugnabili. Conformemente a questa ripartizione di competenze il Governo ha anche ripetutamente deciso che nei piani generali di urbanizzazione dei comuni le determinazioni sulle strade cantonali non hanno valore legale vincolante (p.es. decreto governativo n. 657 del 13 aprile 1999 concernente la pianificazione locale Brusio). Giusta l'art. 21 cpv. 1 LPT la registrazione del piano strada cantonale principale (previsto) non ha quindi alcun effetto vincolante, ma solo carattere informativo. Questo significa che ad esempio il presente piano generale di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Pagnoncini - Le Prese, Miralago) non è adatto a pregiudicare con un tracciato concreto l'eventuale decisione del Governo su un progetto d'esposizione dell'Ufficio tecnico.

5. Piste ciclabili

Il Comune ha omesso di includere nei piani generali traffico le corsie ciclabili, definite nel concetto cantonale per le piste ciclabili e stabilite quale oggetti nel RIP 2000 (scheda di coordinamento determinazione). Non sono state nemmeno inserite nei piani generali traffico, e quindi stabilite in modo vincolante per i proprietari del fondo, le corsie ciclabili definite nel Piano direttore regionale (oggetto n. 13.302 turismo estivo). Si richiede al Comune di completare in modo conforme la pianificazione locale nella 3^a fase.

6. Percorsi pedonali e sentieri

I percorsi pedonali e i sentieri sono stati riportati nei piani generali traffico conformemente all'inventario cantonale stabilito nel RIP 2000 e conformemente al Piano direttore regionale approvato (oggetto n. 13.302 turismo estivo).

7. Protezione del paesaggio

Nella pianificazione locale sono stati prevalentemente presi in considerazione gli oggetti del settore paesaggio contenuti nel RIP 2000 e nel Piano direttore regionale (oggetto n. 13.103 aree regionali di protezione del paesaggio). Si entrerà nel merito di eventuali difetti nell'ambito del trattamento dei relativi piani.

8. Poligono di tiro regionale

Le misure di pianificazione riguardanti il poligono di tiro regionale Li Geri concordano con i principi del RIP 2000 e corrispondono alle direttive contenute nel Piano direttore regionale (oggetto n. 11.701 concetto regionale poligoni di tiro).

Per il resto la presente pianificazione locale risulta conforme ai piani direttori.

C.

Legge edilizia

1. Correzione di vizi formali

Giusta l'art. 37 cpv. 4 LPTC in sede di approvazione, dopo aver udito i proprietari fondiari interessati e d'intesa con la sovrastanza comunale, il Governo può eliminare vizi formali. Nel quadro della procedura di approvazione nella Legge edilizia (LE) si sono dovuti constatare alcuni vizi formali che possono essere corretti nel senso esposto (art. 51 e 53 LE: „zona turistica“ invece di „zona per il turismo“). Il Comune di Poschiavo è stato informato al riguardo. Il Consiglio comunale ha autorizzato l'eliminazione dei vizi formali. L'Ufficio di pianificazione è incaricato di marcare i relativi articoli della Legge edilizia.

2. Valutazione materiale

La Legge edilizia del Comune di Poschiavo è stata totalmente rivista. A titolo di novità essa si basa essenzialmente sul Modello di legge edilizia per i Comuni del Cantone dei Grigioni. Sono doverose le seguenti osservazioni in merito alle singole disposizioni:

Art. 26 Distanza dal bosco, distanza dai corsi d'acqua

a) Distanza dal bosco

In base all'art. 26 delle Disposizioni d'attuazione della Legge cantonale forestale (DALCFo) la distanza minima di costruzioni e impianti dal bosco ad alto fusto ammonta a 10 m, dal bosco ceduo a 5 m. Nell'art. 27 DALCFo il diritto cantonale contiene una regolamentazione definitiva in merito alle eccezioni. Non rimane quindi spazio alle regolamentazioni d'eccezione comunali. L'art. 26 cpv. 2 LE non può di conseguenza venire approvato. L'esigenza del Comune di poter concedere eccezioni alla distanza ordinaria dal bosco, è sufficientemente garantita dall'art. 27 DALCFo.

b) Distanza dai corsi d'acqua

In base all'art. 26 cpv. 3 LE edifici ed impianti nelle zone edilizie devono mantenere una distanza dai corsi d'acqua di 10 m, fuori dalle zone edilizie una distanza di 20 m. Lungo corsi d'acqua arginati nelle zone edilizie va mantenuta un distanza di soli 5 m.

Giusta l'art. 21 cpv. 2 dell'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) il Cantone deve stabilire lo spazio riservato ai singoli corsi d'acqua, in modo da garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque (funzione di vita, di collegamento e di riposo). Giusta l'art. 21 cpv. 3 OSCA i comuni risp. i cantoni devono tenere conto di questo intento nei piani direttori e di utilizzazione. In base all'esperienza una distanza ordinaria dai corsi d'acqua di 10 m all'interno delle zone edilizie e di 20 m all'esterno si è dimostrata valida. Con la distanza di 5 m, stabilita globalmente dal Comune, lungo i corsi d'acqua arginati nelle

zone edilizie, vi è da dubitare che l'intento di cui all'art. 21 cpv. 2 OSCA sia sufficientemente rispettato. Non appena lo spazio riservato alle acque verrà esaminato e stabilito in modo particolareggiato, in applicazione dell'art. 21 cpv. 2 OSCA, il Comune deve attendersi che anche per i corsi d'acqua arginati si imporranno eventualmente distanze maggiori.

Art. 41 Depositi

L'art. 41 cpv. 1 LE stabilisce che depositi di materie prime, macchinari e merci di ogni genere sono ammessi esclusivamente nella zona artigianale e industriale. Con autorizzazione comunale legname e altri materiali possono venire depositati temporaneamente anche al di fuori delle zone edificabili.

Il Comune viene da un lato reso attento al fatto che per tali aree di deposito temporanee al di fuori delle zone edificabili deve essere richiesta l'autorizzazione del DIEP nell'ambito della procedura per edifici ed impianti fuori dalle zone edificabili (procedura EFZ), qualora il deposito, nonostante il carattere temporaneo, duri più di circa tre mesi. Dall'altro il Comune viene reso attento al fatto che con "altri materiali", menzionati nell'ultima frase del capoverso uno, non possono essere intesi rifiuti.

Art. 51 Zona turistica

La regolamentazione decisa dal Comune per le tre zone per il turismo (Le Prese, Botul, Robbia), delimitate nei piani delle zone, presenta diversi difetti.

In primo luogo è considerato un difetto il fatto che le utilizzazioni ammissibili sono stabilite in modo troppo poco preciso. Nei concetti „edifici e impianti del tempo libero e dello sport“ risp. „infrastrutture“ possono essere incluse praticamente tutte le utilizzazioni ed i progetti di costruzione possibili immaginabili. Da questo punto di vista la regolamentazione dell'art. 51 LE contrasta con l'art. 24 cpv. 1 LPTC, secondo cui l'utilizzazione ammissibile nelle zone edificabili deve essere stabilita in modo preciso.

E' inoltre carente il modo in cui il Comune ha disciplinato la misura dell'utilizzazione per le zone per il turismo. Il Comune ha stabilito solamente una lunghezza massima dell'edificio (60 m!), nonché la distanza dal confine. In questo modo la misura

dell'utilizzazione non è definita in modo sufficiente. La regolamentazione sulle zone per il turismo contrasta anche in questo punto con l'art. 24 cpv. 1 LPTC.

In considerazione di questi difetti la regolamentazione delle zone per il turismo dovrebbe essere di per sé rinviata al Comune per la rielaborazione. Si deve tuttavia prescindere da ciò, tanto più che oggi in mancanza di concetti concreti sulle nuove infrastrutture future per lo sport e il turismo non è praticamente possibile definire esattamente le modalità e la misura dell'utilizzazione nelle zone per il turismo. Come via d'uscita da questa situazione si propone lo strumento del piano generale delle strutture. Con questo strumento, al momento opportuno – sulla base di progetti concreti – i difetti della presente pianificazione possono essere eliminati, a livello di ordinamento base, nell'ambito di una pianificazione delle utilizzazioni riferita ad un progetto. Risulta quindi opportuno approvare l'art. 51 LE risp. le zone per il turismo, delimitate nel piano delle zone, con la riserva che almeno per nuovi edifici ed impianti venga emanato un piano generale delle strutture giusta gli art. 14 e 16 LE.

Art. 53 Schema delle zone

Giusta l'art. 44 LE la zona residenziale è destinata alla costruzione di abitazioni, nonché alle aziende del settore terziario e alberghiero non moleste. Il fatto che nello schema delle zone sia stato attribuito alla zona residenziale oltre al grado delle emissioni (GE) 1 (non molesto) anche un GE 2 (mediamente molesto), non è compatibile con questa definizione della zona. Il GE 2 nell'art. 53 LE (schema delle zone) per la zona residenziale non viene perciò approvato e viene rinviato al Comune per la rielaborazione.

Art. 72 Zona di protezione per le acque di falda e delle sorgenti

In base all'art. 72 cpv. 2 LE il Comune deve emanare per le aree di captazione d'acqua del sottosuolo, fonti e sorgenti di acque minerali piani dettagliati delle zone di protezione con le relative zone (S I = zona di captazione; S II = zona di protezione stretta; S III = zona di protezione estesa). Il Comune viene reso attento al fatto che nel caso delle sorgenti tali piani dettagliati delle zone di protezione sarebbero poi necessari solo se le sorgenti venissero utilizzate per l'approvvigionamento di acqua

potabile. Si consiglia quindi al Comune di modificare in tal senso l'art. 72 cpv. 2 LE per poter contenere le spese.

Art. 75 Zona d'estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri

In base alla concessione di estrazione in vigore, il materiale può venire effettivamente estratto esclusivamente dal lago. L'estrazione di materiali dalla riva non è ammessa. Di conseguenza la sequenza di parole „e dalla riva“ nell'art. 75 cpv. 1 LE non può venire approvata.

Art. 78 Zona per la discarica regionale per materiali Camp Martin

La procedura di approvazione per la zona per la discarica regionale per materiali Camp Martin viene sospesa (cfr. le considerazioni seguenti al capitolo D numero 13). Di conseguenza anche la procedura d'approvazione per l'art. 78 LE deve essere sospesa.

Art. 79 Zona per depositi aziendali

La zona per depositi aziendali non costituisce una zona edificabile. Il Comune viene perciò reso attento al fatto che eventuali edifici ed impianti, nonché la recinzione necessitano, oltre ad una licenza edilizia comunale, anche dell'autorizzazione da parte del DIEP nell'ambito di una procedura EFZ.

Le numerose zone per depositi aziendali includono i depositi di materiale oggi esistenti di diverse imprese di costruzione. Alcune di queste zone per depositi aziendali si trovano in località esposte e delicate dal punto di vista paesaggistico e della tipologia edilizia locale. In base alla visione del Comune, a medio e lungo termine esse devono venire dislocate risp. concentrate in ubicazioni adeguate. Per raggiungere questo scopo nell'art. 79 cpv. 3 LE si stabilisce tra l'altro che depositi esistenti devono essere smantellati in caso di trapasso di proprietà. Nell'art. 79 cpv. 3 LE si esclude tuttavia il trapasso di proprietà in seguito a successione ereditaria ed a cessione di azioni. La fattispecie giustificante l'autorizzazione eccezionale della cessione di azioni non è compatibile con l'obiettivo auspicato dal Comune, poiché con ciò l'obiettivo dello smantellamento dei depositi esistenti potrebbe venire sempre eluso.

Per questo motivo la sequenza di parole „e la cessione di azioni“ non viene approvata e viene rinviata al Comune per l'elaborazione.

Per il resto la Legge edilizia del 2 settembre 2001, non da adito ad ulteriori osservazioni e può venire approvata.

D.

Piani delle zone / piani generali delle strutture 1:2'000 (Permunt – Privilasco; Borgo - Annunziata; Pagnoncini – Le Prese, Camp Martin, Miralago)

1. **Correzione di vizi formali**

Giusta l'art. 37 cpv. 4 LPTC in sede di approvazione il Governo può eliminare tra l'altro vizi formali. Nel quadro della procedura di approvazione nel piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Pagnoncini – Le Prese, Camp Martin, Miralago) si è dovuto constatare un errore di forma nella legenda del piano (definizione mancante della zona d'estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri). Si è poi appurato che nella zona San Sisto nel piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Borgo - Annunziata) manca per errore la registrazione di un'area con obbligo del piano di quartiere e delle strutture. Entrambi i vizi possono essere corretti dal Governo in sede di approvazione. Il 24 luglio 2002 risp. il 7 novembre 2002 il Comune di Poschiavo è stato informato di questi vizi. Con scritto del 14 agosto 2002 risp. del 5 dicembre 2002 il Consiglio comunale di Poschiavo ha acconsentito all'eliminazione di questi vizi formali. L'Ufficio di pianificazione è incaricato di apportare i relativi completamenti ai piani.

2. **Grandezza delle zone residenziali**

Le zone residenziali, delimitate nei piani delle zone, vale a dire le zone edificabili finalizzate alla costruzione di insediamenti residenziali (zone nucleo, zone villaggio, zone residenziale e zone vacanze), comprendono in base al compendio sullo stato della sovredificazione, urbanizzazione ed edificabilità 2001 (compendio SUE) in to-

tale circa 78,4 ha, di cui 59,6 ha (ca. 76%) sono sovredificati. Le zone residenziali non sovredificate ammontano quindi a ca. 18,8 ha (ca. 24%).

Per la valutazione della grandezza delle zone edificabili sono determinanti il principio, contenuto nella LPT, della limitazione dell'insediamento e le disposizioni dell'art. 15 lett. b LPT che concretizzano questo principio, secondo cui le zone edificabili non possono essere più estese dei terreni prevedibilmente necessari nei prossimi 15 anni. Ci si chiede se le zone residenziali non sovredificate (riserve di zone residenziali), delimitate nei piani delle zone, di circa 18,8 ha corrispondano ai terreni prevedibilmente necessari nei prossimi 15 anni e se siano quindi soddisfatte le direttive del diritto federale.

I terreni necessari per le zone edificabili nei Grigioni vengono calcolati secondo la prassi costante di approvazione del Governo sulla base del cosiddetto metodo trend che si basa sull'attività edilizia media degli ultimi 15-25 anni e sull'ipotesi di un utilizzo di terreno edificabile usuale nel luogo per ogni casa d'abitazione.

Nella relazione preliminare l'Ufficio di pianificazione ha valutato il fabbisogno di terreno edificabile per i prossimi 15 anni in ca. 11 – 12 ha. In base al compendio SUE e alla relazione di pianificazione si può calcolare sulla base dell'attività edilizia passata la necessità di ca. 10 – 11 ha di terreno edificabile. Da ciò risulta che le riserve di zone residenziali, stabilite dal Comune, di circa 18,8 ha superano di almeno 6,8 ha il fabbisogno di terreno edificabile per il periodo di pianificazione a venire.

Considerata la circostanza che il Comune di Poschiavo è caratterizzato da un frazionamento del territorio urbanizzato particolarmente forte e che grandi riserve di zone edificabili interessano proprio queste frazioni, per quanto riguarda l'aspetto della grandezza delle zone edificabili, le zone residenziali, stabilite nei presenti piani delle zone, possono venire approvate nonostante l'eccedenza di riserva menzionata. A favore dell'approvazione delle presenti zone residenziali parla inoltre anche la circostanza che il Comune ha fatto grandi sforzi per ridurre le riserve di zone residenziali. Malgrado una tenace resistenza esso è riuscito a ridurre di circa 35 ha o del 31 % le zone residenziali, stabilite finora nei piani delle zone, da ca. 113,4 ha agli attuali 78.4 ha. Nell'interesse di uno sviluppo territoriale sostenibile questo sforzo merita grande rispetto. Il Comune è però reso attento al fatto che eventuali ampliamenti delle zone

residenziali in un prossimo futuro avranno poche probabilità di essere approvati, tanto più che le riserve malgrado gli sforzi per ridurre le zone edificabili sono pur sempre ancora grandi.

3. Parcella n. 3043 (Rasiga)

Nel piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Borgo – Annunziata) la parcella n. 3043 nella frazione di Rasiga è assegnata alla zona agricola ad eccezione di una piccola superficie di ca. 100 m² a nord ovest dell'abitazione, che è stata assegnata alla zona per costruzioni accessorie (CA). Nella parte nord della parcella una zona di rispetto (ZR) si sovrappone alla zona agricola. Conformemente all'esito della procedura di ricorso intentata dal proprietario del fondo, le zone sulla parcella n. 3043 non vengono approvate, nella misura in cui non sono sovrapposte ad una zona di rispetto e la questione viene rinviata al Comune per l'assegnazione della relativa parte della parcella ad una zona edificabile (si impone una zona nucleo). Al Comune è consentito assegnare ancora una superficie parziale, immediatamente a nord della casa d'abitazione, alla zona per costruzioni accessorie, per tener conto dell'esigenza del ricorrente della realizzazione di una costruzione accessoria.

4. Zone industriali / artigianali

a) Generalità

Per quanto riguarda le superfici industriali e artigianali, nella presente pianificazione locale il Comune ha elaborato fundamentalmente un concetto adeguato. Partendo dal fabbisogno stimato viene proposta una concentrazione in tre località, che consentirebbe, a medio termine, un dislocamento e una concentrazione mirata in queste nuove località artigianali anche dei depositi aziendali che disturbano dal punto di vista della tipologia edilizia locale e presenti nella maggior parte delle frazioni.

Per quanto riguarda la zona industriale / artigianale Robbia si impongono le seguenti osservazioni:

b) Zona industriale / artigianale a Robbia

Un'area di protezione delle acque sotterranee (PAS,DG) si sovrappone alla parte posta a est della strada d'accesso alla zona industriale / artigianale (IA) in zona Robbia. Si tratta di un'area di protezione delle acque sotterranee. Giusta l'art. 21 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) in tali aree non possono essere costruiti edifici o impianti né essere eseguiti lavori che possano pregiudicare i futuri impianti di sfruttamento delle riserve di acque freatiche. Concretamente in base all'Allegato 4 dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAC) non possono essere costruite aziende industriali e artigianali dalle quali possa derivare una minaccia per le acque sotterranee. Per ottenere indicazioni concrete per quanto riguarda la possibile utilizzazione edilizia limitata di questa superficie, prima dell'approvazione della zona industriale / artigianale Robbia deve essere presentata d'intesa con l'Ufficio per l'ambiente, una perizia di un geologo / idrogeologo che provi la sicurezza della possibile utilizzazione artigianale, eventualmente ponendo condizioni. In questo senso la procedura di approvazione della parte situata a est della strada della zona industriale / artigianale Robbia deve essere sospesa.

5. Pianificazione in zona Li Geri

a) Zona d'estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri / zona per la lavorazione e deposito

Sulla base della concessione rilasciata il 9 dicembre 1985 dal Comune di Poschiavo, nonché sulla base di un'autorizzazione di estrazione di materiale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente (DECA) del 14 aprile 1989, nella zona della foce del Poschiavino si estrae ghiaia dal Lago di Poschiavo. La concessione è valida ancora fino al 2015 e non si può supporre che l'autorizzazione di estrazione di materiale del DECA venga revocata prima. Di conseguenza vengono approvate la zona d'estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri, nonché la zona per la lavorazione e deposito.

Dal punto di vista della protezione della natura, del paesaggio e delle acque si mira all'interruzione dell'attività di estrazione di ghiaia al più tardi con lo scadere della concessione nell'anno 2015. A lungo termine le rive del Poschiavino e del Lago di

Poschiavo devono essere sfruttate di nuovo estensivamente e l'area della foce del Poschiavino deve essere ripristinata. Per non ostacolare un simile sviluppo, al Governo pare opportuno limitare l'approvazione della zona citata al 2015. Con ciò si garantisce al Comune, al momento dello scadere della concessione, la possibilità di eseguire liberamente per mezzo di un piano delle zone determinato una nuova ponderazione degli interessi in riferimento all'utilizzazione e alla strutturazione desiderate dell'area della foce.

A favore di un'approvazione delle zone in questione fino al 2015 parla non da ultimo anche la circostanza che nelle prescrizioni di zona di cui agli art. 75 e 76 LE sia previsto un obbligo di elaborazione di un piano generale delle strutture, con il quale da un lato si devono stabilire le modalità per le ulteriori estrazioni di materiale e dall'altro la strutturazione dei lavori di conclusione.

b) Zone per utilizzazioni industriali e artigianali

Il Comune ha delimitato una zona industriale / artigianale (IA) immediatamente a ovest del confine con la zona per la lavorazione e deposito nell'area delle parcelle n. 5389, 5388, 5383, 6066 parte est, 5386 parte sud, 5387 parte est e 5390.

Come precedentemente ricordato al numero 4, il concetto del Comune per quanto riguarda le superfici industriali e artigianali è fondamentalmente adeguato con i tre fulcri nella sezione superiore, media e inferiore del territorio comunale.

Sia dal punto di vista della protezione della natura, del paesaggio e delle acque che dal punto di vista turistico la zona industriale / artigianale Li Geri deve venire classificata come molto problematica a causa della sua ubicazione concreta nelle immediate vicinanze del Lago di Poschiavo e del delta del Poschiavino. In tutti i casi la distanza troppo breve dal Lago di Poschiavo si oppone ad un'approvazione di queste zone. Ma anche sulla base di riflessioni di principio la zona desta grandi perplessità.

Il Governo ritiene indispensabile che il Comune riesamini la delimitazione della zona industriale / artigianale menzionata. Secondo il Governo il fatto che nell'area in questione fosse già delimitata nella pianificazione locale del 18 maggio 1983 una zona artigianale / industriale, non può avere alcun ruolo in questo nuovo esame. Da un

lato si deve rendere attenti al fatto che la legislazione nell'ambito della protezione della natura, del paesaggio e delle acque ha subito notevoli modifiche dal 1983. Non da ultimo sulla base della nuova Ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998, con la quale è stata rivista l'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), le disposizioni sulla protezione delle acque e le sue rive sono state notevolmente inasprite. Dall'altro si deve rendere attenti al fatto che la „zona artigianale / industriale 2 Li Geri“ delimitata nel 1983 nella zona in questione, giusta il testo dell'art. 65 della Legge edilizia del 19 giugno 1983, era di per sé stabilita per le utilizzazioni in relazione all'estrazione di materiale dal lago che già allora era attuale; in altre parole la zona era per così dire ad ubicazione vincolata. La nuova zona industriale / artigianale al contrario è stabilita per qualsiasi utilizzazione industriale e artigianale.

Secondo il Governo nel riesame della zona industriale / artigianale del resto non può avere alcun ruolo determinante neanche il fatto che attualmente un'impresa edile sarebbe disposta a trasferirsi proprio in questa zona. A prescindere dal fatto che per una pianificazione a lungo termine non ci si dovrebbe lasciar influenzare da simili esigenze a breve termine, si deve partire dal presupposto che il trasferimento menzionato sarebbe possibile anche se la zona fosse delimitata in un altro luogo.

Nel riesame della zona industriale / artigianale come obiettivo il Comune dovrebbe poi cercare di insediare l'utilizzazione intensiva industriale e artigianale il più lontano possibile dalle rive del Lago di Poschiavo e dalla foce del fiume. Questo vale tanto più che una continuazione dell'estrazione di ghiaia in ogni caso è piuttosto improbabile dopo lo scadere della concessione nel 2015 a causa della mancanza di materiale sufficiente, sicché deve essere auspicato un ripristino, risp. una rivitalizzazione del territorio oggi compromesso. Quale ubicazione alternativa per utilizzazioni intensive industriali e artigianali potrebbe essere preso in considerazione il territorio nell'area dell'impianto di depurazione delle acque di scarico (zona „Piagn“). In quest'area nel nuovo piano delle zone è già stabilita una zona artigianale (AR) con relativa possibilità di ampliamento (ATC - AR). Questa zona è stata approvata con decreto governativo n. 1725 del 25 giugno 1990 a condizione però che essa venisse utilizzata esclusivamente per un progetto concreto della [REDACTED] e che essa venisse riesaminata se l'insediamento della [REDACTED] non fosse stato possibile entro due anni. Il progetto della [REDACTED] non è stato realizzato; la zona in questione sulla

parcella (di proprietà comunale) n. 5375 a „Piagn“ deve quindi essere riesaminata. A tale riguardo non vi sarebbe nulla in contrario ad un trasferimento della zona industriale / artigianale in questo spazio. Eventualmente si offrono altre superfici nelle immediate vicinanze dell'impianto di depurazione delle acque di scarico.

Affinché il Comune disponga di margini di azione e di decisione possibilmente ampi nella ricerca di una nuova località per la discussa zona industriale / artigianale (IA) Li Geri, nonché in vista di un esame generale del regolamento di utilizzazione deciso nell'area del delta del Poschiavino, si giustifica l'ampia esclusione dall'approvazione della pianificazione delle utilizzazioni nel territorio in questione. L'Ufficio di pianificazione viene incaricato di marcare nel piano delle zone un relativo perimetro. L'Ufficio di pianificazione fornisce volentieri su richiesta consulenza e sostegno al Comune nella nuova valutazione da eseguire relativa alla pianificazione delle utilizzazioni nel territorio in questione.

6. Zona per il turismo

Come già precedentemente esposto al capitolo C in merito all'art. 51 LE, le zone per il turismo vengono approvate con la riserva che giusta gli art. 14 e 16 LE per nuovi edifici ed impianti venga emanato un piano generale delle strutture.

La zona per il turismo a Robbia si trova in una zona di afflusso di un'area di protezione delle acque sotterranee che secondo il piano delle zone è stata assegnata ad un'area di protezione delle acque sotterranee (PAS, DG). Un'utilizzazione edilizia non appropriata nella zona per il turismo potrebbe influenzare negativamente la zona di afflusso e con ciò l'area di protezione delle acque sotterranee. Nell'elaborazione del piano generale delle strutture si deve tenere conto di questa circostanza. Le verifiche geologiche / idrogeologiche comunque necessarie per la zona industriale / artigianale Robbia confinante vengono opportunamente estese alla zona per il turismo Robbia.

7. Zona per impianti pubblici San Antonio

Tra San Antonio e Campiglioni il Comune ha delimitato nel piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Borgo – Annunziata) una zona per impianti pubblici

(IP), staccata dalle rimanenti zone edilizie, a cui si sovrappone inoltre una zona di rispetto (ZR). In base all'appendice della relazione di pianificazione questa superficie deve essere utilizzata per un impianto di protezione civile. La parcella in questione, per la posizione e dal punto di vista topografico, può venire considerata una zona di insediamento. La destinazione allo scopo specifico pianificata (impianto di protezione civile) richiede un'ubicazione nella zona di insediamento che sia più o meno centrale, ben accessibile e non minacciata. Nella zona di rispetto, giusta l'art. 65 cpv. 1 LE, è tuttavia in vigore un divieto di costruzione allo scopo di salvaguardare le caratteristiche locali ed il paesaggio, di mantenere libere le viste panoramiche e le rive di fiumi e laghi. Per questo la delimitazione delle zone è contraddittoria, poiché ad una zona edificabile (IP) si sovrappone una zona con divieto di costruzione (ZR).

L'approvazione è perciò associata alla condizione che si presti particolare attenzione al requisito di una collocazione paesaggistica e di una strutturazione edilizia ottimale e accurata dell'impianto di protezione civile pianificato.

8. Zona campeggio in zona Cavresc

Con decreto governativo n. 1601 del 18 agosto 1998 la zona campeggio a Cavresc è stata approvata con riserve. Rimane riservata l'approvazione di eventuali superfici dettagliate della zona campeggio che si sovrappongono alla zona di pericolo 2 da correggere giusta il protocollo n. 243 del 19 giugno 1998 della commissione delle zone di pericolo. Una simile sovrapposizione sussiste in particolare nell'area nord ovest della zona campeggio. Le superfici della zona campeggio sovrapposte alla zona di pericolo 2 non possono venire approvate. Le relative superfici vengono provvisoriamente assegnate alla zona altro territorio comunale (ATC). Si richiede al Comune di eseguire alla prossima occasione un'assegnazione definitiva della zona.

9. Zona di rispetto

Il Comune ha assegnato alla zona di rispetto aree importanti dal punto di vista paesaggistico. Le zone hanno come scopo quello di mantenere liberi in modo duraturo i relativi territori. Le seguenti zone sono parimenti importanti dal punto di vista paesaggistico e naturalistico:

- Zona intorno all'agglomerato di Pedecosta, qualora le superfici non siano assegnate ad una zona edificabile o ad altro territorio comunale (zona edilizia di riserva);
- Zona Splügavensc;
- Zona Direl a sud dell'agglomerato di Somaino;
- Zona a sud dell'agglomerato di Cologna.

Si prega il Comune di prendere per lo meno in considerazione un'assegnazione di queste zone ad una zona di rispetto.

10. Zona di protezione della natura

Il Comune ha assegnato alla zona di protezione della natura diversi oggetti e superfici rilevanti dal punto di vista naturalistico.

Il Comune viene reso attento al fatto che le ordinanze esistenti, risp. gli inventari federali sulle golene, sulle torbiere alte e basse verranno tra l'altro completati da un inventario sui prati e sui pascoli aridi. L'obiettivo è quello di disporre, in stretta collaborazione con i Cantoni, di un quadro a livello nazionale sul biotopo dei prati aridi e quindi – dopo aver eseguito una procedura di audizione – di stabilire gli oggetti di importanza nazionale. Contemporaneamente agli oggetti di importanza nazionale vengono cartografati, su incarico supplementare del Cantone, gli oggetti di importanza regionale. Già oggi si può richiamare l'attenzione sui prati aridi a est di San Carlo al di sopra di Mögliani (in gran parte al di fuori del perimetro di revisione presente), sui prati aridi a sud ovest di Poschiavo nella zona Ospedale / Muleita, nonché sui prati aridi a sud dell'agglomerato di Cologna in zona Crotin. Non appena si potrà disporre del risultato dell'inventario menzionato all'inizio, il Comune di Poschiavo, nel quadro di un progetto di revisione, dovrà decidere (in presenza di zone aride di importanza nazionale) o almeno esaminare (in presenza di zone aride di importanza regionale) l'emanazione di altre zone di protezione della natura per zone aride.

I due vivai più a nord della piscicoltura a sud della frazione di Annunziata dovrebbero venire utilizzati in futuro, in base agli accordi, come vivai di anfibi. I vivai di anfibi sono elementi importanti dal punto di vista naturalistico. Si richiede al Comune di esa-

minare l'assegnazione di entrambi i vivai ad una zona di protezione della natura (PN 5, protezione generale della natura).

11. Zona per depositi aziendali

Il Governo approva gli sforzi del Comune per l'eliminazione a medio termine dei depositi sparsi sul territorio e la loro dislocazione in ubicazioni più adatte nella zona industriale o artigianale.

12. Zona parcheggi privati parcella n. 2178 (Le Prese)

Il piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Pagnoncini - Le Prese, Camp Martin, Miralago) prevede nella zona della parcella n. 2178, frazione di Le Prese, una zona parcheggi privati. I proprietari dei fondi hanno presentato ricorso contro questa zona. Conformemente all'esito della procedura di ricorso la zona per parcheggi privati sulla parcella n. 2178 non viene approvata e viene rinviata al Comune per l'elaborazione.

13. Zona per la discarica regionale per materiali Camp Martin

Nel RIP 2000 la località Camp Martin viene stabilita come zona per la discarica e zona di estrazione di materiali. Anche nel Piano direttore regionale Valle di Poschiavo approvato la località Camp Martin è definita come zona per discarica e zona per estrazione di materiali. Sulla base di questi principi il Comune ha delimitato nel piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Pagnoncini - Le Prese, Camp Martin, Miralago) una zona per la discarica regionale di materiali, con prescrizioni speciali. Singole superfici di questa zona interessano aree boschive. La necessaria autorizzazione di dissodamento non esiste ancora. La procedura di approvazione deve perciò venire sospesa.

Per la zona Camp Martin è stato stabilito un obbligo di elaborazione di un piano generale delle strutture. Questo piano non esiste ancora. Esso può tuttavia venire elaborato anche se la procedura di approvazione per la zona di utilizzazione è sospesa in mancanza della necessaria autorizzazione di dissodamento. Il piano generale delle strutture da elaborare è del resto una buona base per prendere la decisione

definitiva sulle possibili varianti per la strutturazione del deposito. Per la strutturazione del deposito nell'area del Crodalöc devono venire osservate soprattutto le disposizioni in merito al diritto sulla protezione delle acque (art. 17 LPAc).

14. Zona forestale / delimitazione dettagliata del bosco (art. 10 / 13 LFO)

Le delimitazioni del bosco sono state correttamente riportate nei piani delle zone.

Nell'area della zona artigianale e della zona per impianti pubblici in località Li Geri (tra Splügavensc e Raviscé), nonché della parte sud della zona industriale / artigianale a Robbia non sono state riportate nel piano delle zone delimitazioni dettagliate del bosco. In questi settori la delimitazione del bosco non ha quindi alcun effetto statico giusta gli art. 10 e 13 della Legge federale sulle foreste (LFO). Si prega il Comune di eliminare questa mancanza nell'ambito della prossima fase della pianificazione locale.

Ai sensi dell'art. 13 LFO le rimanenti delimitazioni dettagliate del bosco hanno effetto statico ad eccezione nei piani delle zone.

15. Altro territorio comunale

Nei piani delle zone diverse superfici in diversi luoghi sono state assegnate ad altro territorio comunale (ATC), la futura utilizzazione è stata espressa con una relativa combinazione di lettere (ATC-R, ATC-V, ATC-N, ATC-AR). Si tratta di zone edilizie di riserva nell'orizzonte del Piano direttore che andranno poi assegnate alla relativa zona di utilizzazione. La R sta per residenziale, la V per villaggio, la N per nucleo e AR per artigianale. Nella legenda dei piani delle zone è riportata come esempio soltanto la combinazione di lettere ATC-R. Va da sé ed è chiaro in considerazione della delimitazione delle zone secondo i piani delle zone che l'assegnazione ottimale ad una superficie determinata può essere rilevata dalla concreta definizione nel piano delle zone e che la definizione della legenda ATC-R serve solo come esempio.

I piani delle zone / piani generali delle strutture 1:2'000 (Permunt – Priviasco; Borgo – Annunziata; Pagnoncini – Le Prese, Camp Martin, Miralago) del 2 settembre 2001 possono venire approvati per il resto senza ulteriori osservazioni.

E.

Piani generali delle strutture 1:1'000 (Raviscé, San Carlo, Privilasco; Borgo; Prada, Annunziata, Canton)

1. **Correzione di errori formali**

Nel piano generale delle strutture 1:1'000 (Raviscé, San Carlo, Privilasco) in due punti sono stati riportati dei quadrati rossi. In base alla legenda del piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Permunt - Privilasco) si può dedurre che si tratta di oggetti d'interesse storico o culturale da proteggere (OC). D'intesa con il Comune di Poschiavo (scritto del 14 agosto 2002) la legenda del piano generale delle strutture 1:1'000 (Raviscé, San Carlo, Privilasco) viene conformemente completata.

2. **Linea delle strutture (LS) a San Carlo**

Il Comune di Poschiavo ha stabilito nel piano generale delle strutture 1:1'000 (Raviscé, San Carlo, Privilasco) una linea delle strutture (LS) lungo la strada del Bernina a San Carlo. Giusta l'art. 25 della Legge stradale del Cantone dei Grigioni sono subordinate all'approvazione del Governo sia la determinazione di linee delle strutture che la determinazione delle linee di allineamento. L'Ufficio tecnico, competente per la valutazione di tali linee delle strutture e di allineamento, nella presa di posizione interna all'Amministrazione giunge alla conclusione che la linea delle strutture a San Carlo non può venire approvata, poiché il senso del provvedimento non è chiaro. Il Governo vuole prescindere per il momento da una non approvazione e vuole accordare al Comune la possibilità di motivare la linea delle strutture in questione. In tal senso la procedura di approvazione per la linea delle strutture viene sospesa.

3. **Area libera**

Nei piani generali delle strutture vengono delimitate ampie „aree libere“. In base ai piani delle zone queste aree libere si sovrappongono in particolare alle zone libere (ZL) e alle zone per costruzioni accessorie (CA). L'importanza e l'effetto giuridico di

queste aree libere non sono chiari anche se negli art. 14 cpv. 2 e art. 82 cpv. 4 vi sono delle indicazioni. Si richiede la Comune di emanare nella Legge edilizia una chiara disposizione.

4. Area libera parcelle n. 935 e n. 796 a Borgo

Sulle parcelle n. 935 e 796 a Borgo, che in base al piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Borgo – Annunziata) sono assegnate in ampia misura alle zone villaggio, nel piano generale delle strutture 1:1'000 (Borgo) è stabilita nella parte ovest un'area libera. Questa determinazione è avvenuta per errore, come si è dimostrato nell'evasione dei ricorsi dei proprietari dei fondi. Di conseguenza l'area libera sulle parcelle n. 935 e 796 non viene approvata e la relativa superficie viene assegnata all'area di adattamento.

Per il resto i tre piani generali delle strutture 1:1'000 (Raviscé, San Carlo, Priviasco; Borgo; Prada, Annunziata, Canton) del 2 settembre 2001 non danno adito ad osservazioni e possono venire approvati.

F.

Piani generali di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Permunt – Priviasco; Borgo - Annunziata; Pagnoncini – Le Prese, Miralago)

1. Circonvallazione Poschiavo

La circonvallazione di Poschiavo stabilita nel piano generale di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Borgo – Annunziata) soddisfa le direttive del RIP 2000 risp. dello studio di fattibilità dell'Ufficio tecnico cantonale. Rimangono riservati adattamenti minori nell'ambito del progetto di esposizione. L'eventuale restituzione di parti della strada cantonale esistente al Comune deve essere disciplinata nel progetto di esposizione.

2. Circonvallazione Le Prese

Già all'inizio (cfr. capitolo B, numero 4) si è richiamata l'attenzione sul fatto che giusta l'art. 21 cpv. 1 LPT la registrazione del piano strada cantonale principale (previsto) non ha alcun effetto vincolante, ma soltanto carattere informativo. Questa registrazione del piano non può perciò pregiudicare con un tracciato concreto la decisione del Governo in merito all'eventuale successivo progetto di esposizione dell'Ufficio tecnico.

3. Strada cantonale di allacciamento tra Rasiga e Cologna

La nuova strada cantonale di allacciamento tra Rasiga e Cologna, indicata nel piano generale di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Borgo – Annunziata), ha come obiettivo concettuale quello di ridurre il traffico di transito nei pressi dell'ospedale e della scuola. La strada di allacciamento non è stata concordata con l'Ufficio tecnico e dal punto di vista dell'Ufficio cantonale una pianificazione di dettaglio e una sua realizzazione sono piuttosto improbabili. Dal punto di vista del Cantone si può prendere atto del progetto senza pregiudizi.

4. Ponte sotto Annunziata

Il ponte sul Poschiavino sotto Annunziata è stato costruito 1 m troppo in basso a causa della linea FR che passa accanto. Vi è perciò il pericolo che grandi deflussi delle piene blocchino a causa dei detriti il ponte e possano così inondare il terreno fino al lago. Questo rischio è stato correttamente preso in considerazione nel piano delle zone per mezzo delle zone di pericolo. A più lungo termine dovranno però essere trovate altre soluzioni. Questo determinerà eventualmente un'altra via di collegamento verso Annunziata.

5. Strada di transito a Miralago

La strada di transito a Miralago lungo la linea FR è una strada comunale e non una strada cantonale di collegamento. Il piano generale di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Pagnoncini - Le Prese, Miralago) viene conformemente corretto.

Per il resto i tre piani generali di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Permunt – Privilasco; Borgo - Annunziata; Pagnoncini – Le Prese, Miralago) del 2 settembre 2001 non danno adito ad ulteriori osservazioni e vengono approvati.

G.

Piani generali di urbanizzazione 1:2'000 approvvigionamento idrico e energetico, smaltimento acque (Permunt – Privilasco; Borgo - Annunziata; Pagnoncini – Le Prese, Camp Martin, Miralago)

Per ottimizzare lo smaltimento delle acque (tipo di smaltimento, opere di canalizzazione e impianti di depurazione) si consiglia al Comune di elaborare un piano di smaltimento generale ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque (art. 10 della Legge cantonale sulla protezione delle acque), nonché della relativa direttiva dell'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.

I piani generali di urbanizzazione 1:2'000 approvvigionamento idrico e energetico, smaltimento acque (Permunt – Privilasco; Borgo - Annunziata; Pagnoncini – Le Prese, Miralago) del 2 settembre 2001 non danno adito ad ulteriori osservazioni e vengono approvati.

H.

Generalità sulla presentazione del piano

Le basi del piano sono state realizzate in modo fundamentalmente accurato e preciso. I perimetri di riferimento di diversi piani si sovrappongono in parte, ragione per cui singole superfici parziali sono rappresentate in modo analogo in due piani. Questa doppia rappresentazione delle stesse aree potrebbe determinare incertezze e problemi. Si prega perciò l'Ufficio di pianificazione di marcare i piani in modo tale che debba venire consultato un solo piano per un'area rappresentata due volte.

I.

Ulteriore pianificazione

Si richiede al Comune di eseguire gli adattamenti e i completamenti necessari in base al presente decreto d'approvazione nel quadro dell'emanazione della prevista 3^a fase della revisione totale della pianificazione locale.

Ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LPTC

il Governo decreta:

1. La **Legge edilizia** decisa il 2 settembre 2001 viene approvata ai sensi dei considerandi e con le seguenti correzioni formali, riserve, indicazioni e raccomandazioni:
 - a) Si prega l'Ufficio di pianificazione di apportare le seguenti correzioni formali nella Legge edilizia (eliminazione di vizi formali d'intesa con il Consiglio comunale giusta l'art. 37 cpv. 4 LPTC):
 - art. 51: adattamento del testo „zona per il turismo“

- art. 53: adattamento del testo „zona per il turismo“

- b) L'art. 26 cpv. 2 (eccezioni alla distanza ordinaria dal bosco) non viene approvato.
- c) Il Comune viene reso attento al fatto che l'art. 26 cpv. 3 riguardante le distanze dai corsi d'acqua dovrà essere eventualmente rielaborato a tempo debito, qualora sia prevista una distanza complessiva dai corsi d'acqua arginati di 5 m.
- d) L'art. 41 cpv. 1 (depositi) viene approvato facendo presente che per la costruzione di depositi temporanei di lunga durata al di fuori delle zone edilizie si deve eseguire una procedura per edifici ed impianti fuori dalle zone edificabili (procedura EFZ) e che con „altri materiali“, citati nella terza frase, non possono essere intesi rifiuti.
- e) L'art. 51 (zona turistica) viene approvato su riserva che per nuovi edifici ed impianti nelle zone per il turismo venga emanato un piano generale delle strutture giusta gli art. 14 e 16 LE.
- f) Nell'art. 53 (schema delle zone) non viene approvato il grado delle emissioni 2 in riferimento alla zona residenziale e viene rinviato al Comune per la rielaborazione.
- g) Si consiglia al Comune di rielaborare l'art. 72 cpv. 2 (zona di protezione per le acque di falda e delle sorgenti) ai sensi dei considerandi.
- h) Nell'art. 75 cpv. 1 (zona d'estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri) non viene approvata la sequenza delle parole „e dalla riva“.
- i) La procedura d'approvazione per l'art. 78 (zona per la discarica regionale per materiali Camp Martin) viene sospesa.
- j) L'art. 79 (zona per depositi aziendali) viene approvato con l'indicazione che per progetti di costruzione in questa zona deve essere eseguita una

procedura per edifici ed impianti fuori dalle zone edificabili (procedura EFZ).

La sequenza di parole nell'art. 79 cpv. 3 „e la cessione di azioni“ non viene approvata e viene rinviata al Comune per la rielaborazione.

- k) Si richiede al Comune di emanare una chiara disposizione sull'efficacia giuridica delle „aree libere“ stabilite nei piani generali delle strutture.

2. **I piani delle zone / piani generali delle strutture 1:2'000 (Permunt – Privilasco; Borgo – Annunziata; Pagnoncini – Le Prese, Camp Martin, Miralago)** del 2 settembre 2001 vengono approvati ai sensi dei considerandi e con le seguenti correzioni formali (eliminazione di vizi formali d'intesa con il Consiglio comunale), riserve, condizioni, istruzioni, indicazioni, raccomandazioni e richieste:

- a) La legenda del piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Pagnoncini – Le Prese, Camp Martin, Miralago) viene completato con la „zona d'estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri“ (correzione formale).
- b) Il piano delle zone / piano generale delle strutture 1:2'000 (Borgo - Annunziata) viene completato, in base ad uno scritto del Comune del 5 dicembre 2002, con un'area con obbligo del piano di quartiere e delle strutture in zona San Sisto (correzione formale).
- c) Le zone sulla parcella n. 3043 a Rasiga non vengono approvate, nella misura in cui non sono sovrapposte ad una zona di rispetto e la questione viene rinviata al Comune per l'assegnazione della relativa parte della parcella ad una zona edificabile (si impone una zona nucleo). Al Comune è consentito assegnare ancora una superficie parziale, immediatamente a nord della casa d'abitazione, alla zona per costruzioni accessorie, per tener conto dell'esigenza del ricorrente della realizzazione di una costruzione accessoria (esito della procedura di ricorso).

- d) La procedura di approvazione per la zona industriale /artigianale a Robbia viene sospesa per quanto riguarda la parte della zona posta a est della strada.
- e) In merito alla pianificazione delle zone tra il delta del Poschiavino e la strada cantonale per Canton (zona Li Geri) si decide come segue:
- La zona d'estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri, nonché la zona per la lavorazione e deposito vengono approvate; l'approvazione viene per il momento limitata al 2015. Il Governo si aspetta che i piani generali delle strutture previsti nelle prescrizioni di zona vengano elaborati senza ritardi.
 - La zona per edifici pubblici (impianto di depurazione delle acque di scarico), nonché le zone di pericolo 1 e 2 vengono approvate.
 - La zona industriale / artigianale (IA), la zona artigianale (AR), la zona altro territorio comunale ATC – IA e ATC – AR, nonché le altre zone poste all'interno del perimetro da delimitare dall'Ufficio di pianificazione nel piano delle zone (zona agricola, zona forestale, zona libera e zona di rispetto) non vengono per ora approvate, per dare al Comune la possibilità di riesaminare risp. rielaborare la pianificazione delle zone nel territorio in questione ai sensi dei considerandi (nuova strutturazione e rivitalizzazione dell'area della foce del Poschiavino; dislocamento della zona industriale / artigianale in direzione risp. nei dintorni dell'impianto di depurazione delle acque di scarico).
- f) Le zone per il turismo vengono approvate su riserva che per nuovi edifici ed impianti venga emanato un piano generale delle strutture.

Nel caso delle zone per il turismo Robbia nell'elaborazione del piano generale delle strutture si deve tenere conto tra l'altro anche della problematica del diritto sulla protezione delle acque.

- g) La zona per impianti pubblici tra San Antonio e Campiglioni viene approvata a condizione che si presti particolare attenzione all'esigenza di una collocazione paesaggistica e di una strutturazione edilizia ottimali e accurate dell'impianto di protezione civile pianificato.
- h) La zona campeggio Cavresc non viene approvata per quanto riguarda le superfici sovrapposte alla zona di pericolo 2. Queste superfici vengono provvisoriamente assegnate alla zona altro territorio comunale, finché il Comune non avrà eseguito un'assegnazione definitiva delle zone.
- i) Si prega il Comune di esaminare la delimitazione di una zona di rispetto anche per la zona intorno all'agglomerato di Pedecosta, per la zona Splügavensc, per la zona Direl, nonché per la zona a sud dell'agglomerato di Cologna.
- j) Il Comune viene reso attento al fatto che la sua pianificazione sulle zone di protezione della natura dovrà essere completata a tempo debito anche in riferimento alle zone aride non appena sarà disponibile l'inventario delle zone aride di importanza nazionale.
- k) Si richiede al Comune di esaminare per i due vivai più a nord della piscicoltura a sud della frazione di Annunziata l'emanazione di una zona di protezione della natura.
- l) La zona per parcheggi privati sulla parcella n. 2178 a Le Prese non viene approvata e viene rinviata al Comune per l'elaborazione (esito della procedura di ricorso).
- m) La procedura di approvazione per la zona per il deposito di materiali e per discarica Camp Martin viene sospesa a causa della mancanza della necessaria autorizzazione di dissodamento.
- n) Giusta l'art. 13 della Legge forestale federale le delimitazioni dettagliate del bosco riportate nei piani delle zone hanno effetto statico.

- o) Si prega il Comune di eseguire accertamenti dell'area boschiva anche nell'area della zona artigianale e della zona per impianti pubblici tra Splü-gavenco e Raviscé, nonché nella parte situata a sud della zona industriale / artigianale a Robbia e di riportare nel piano delle zone le relative delimitazioni dettagliate del bosco.
3. **I piani generali delle strutture 1:1'000 (Raviscé, San Carlo, Privilasco; Borgo; Prada, Annunziata, Canton)** del 2 settembre 2001 vengono approvati ai sensi dei considerandi con la seguente correzione (eliminazione di un vizio formale d'intesa con il Consiglio comunale) e le seguenti riserve:
- a) La legenda del piano generale delle strutture 1:1'000 (Raviscé, San Carlo, Privilasco) viene completata d'intesa con il Comune con la menzione oggetti d'interesse storico o culturale da proteggere (OC).
- b) La procedura d'approvazione viene sospesa per quanto riguarda la linea delle strutture lungo la strada del Bernina in San Carlo.
- c) L'area libera sulle parcelle n. 935 e n. 796 a Borgo nel piano generale delle strutture 1:1'000 (Borgo) non viene approvata. La relativa superficie viene assegnata all'area di adattamento (esito della procedura di ricorso).
4. **I piani generali di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Permunt – Privilasco; Borgo – Annunziata; Pagnoncini – Le Prese, Miralago)** del 2 settembre 2001 vengono approvati ai sensi dei considerandi, con la seguente osservazione e la seguente correzione formale:
- a) Giusta l'art. 21 cpv. 1 LPT le registrazioni del piano „strada cantonale principale (previsto)“ non hanno alcun valore vincolante, ma solo carattere informativo.
- b) La strada di transito a Miralago lungo la linea FR nel piano generale di urbanizzazione 1:2'000 traffico (Pagnoncini - Le Prese, Miralago) viene

approvata come strada comunale.

5. **I piani generali di urbanizzazione approvvigionamento idrico e energetico, smaltimento acque 1:2'000 (Permunt – Priviasco; Borgo – Annunziata; Pagnoncini – Le Prese, Miralago)** del 2 settembre 2001 vengono approvati.
6. Si prega il Consiglio comunale di Poschiavo di pubblicare il contenuto sostanziale del dispositivo del presente decreto governativo. Questa pubblicazione deve avvenire sugli stessi organi di pubblicazione di quelli usati per la votazione del 2 settembre 2001. Nel testo di pubblicazione si deve richiamare l'attenzione sul fatto che il decreto di approvazione può essere visionato presso il Comune e che in conformità alla Legge sul Tribunale amministrativo si può sollevare ricorso contro riserve, condizioni e istruzioni in esso contenute presso il Tribunale amministrativo dei Grigioni, entro 20 giorni dalla pubblicazione.
7. Per destinatari diretti del presente decreto il termine di 20 giorni per il ricorso presso il Tribunale amministrativo decorre già a partire dal momento della notifica del presente decreto. Per il Comune, qualora volesse far valere una violazione della sua autonomia comunale, rimane aperta solo la possibilità di ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale.
8. L'Ufficio di pianificazione viene incaricato di eseguire le marcature negli strumenti di pianificazione necessarie sulla base del presente decreto.
9. I ricorsi vengono trattati in decreti governativi separati.
10. Qualora per la realizzazione della pianificazione siano necessarie autorizzazioni di qualsiasi genere, rimane riservata la decisione d'autorizzazione da parte dell'autorità o dell'ufficio competente.
11. Non vengono rimosse spese per la presente procedura di approvazione.

12. Comunicazione al [REDACTED]

[REDACTED]



In nome del Governo
Il Presidente:

Handwritten signature of Stefan Engler in black ink.

Stefan Engler

Il Cancelliere:

Handwritten signature of dott. C. Riesen in black ink.

dott. C. Riesen